

Lì, 23/06/2025

CIRCOLARE 849/25

OGGETTO: STOP ALLO SPLIT PAYMENT DAL 1/7/2025 PER LE SOCIETÀ QUOTATE IN BORSA.

Nel decreto fiscale approvato il 12/06/2025 dal Consiglio dei Ministri è stata annunciato che le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana, identificate ai fini IVA, saranno escluse dall'ambito applicativo dello split payment a decorrere dal prossimo 1° luglio (01/07/2025). Pertanto, i cedenti e prestatori che effettuano operazioni nei confronti delle predette società incasseranno dalle stesse l'imposta addebitata in via di rivalsa, salvo quando si applica il reverse charge.

Più precisamente, la disposizione che fa rientrare tali società nel campo della scissione dei pagamenti, ossia l'art. 17-ter comma 1-bis lett. d) del DPR 633/72 sarà soppressa a decorrere dal 1° luglio 2025 con riguardo *"alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data"*.

Dal 2015 l'Italia ha chiesto alla UE il permesso dell'utilizzo del meccanismo dello Split Payment per alcune tipologie di operazioni al fine di combattere frodi o evasori fiscali.

Per onorare l'impegno di eliminare gradualmente la misura speciale, tuttavia, l'Italia ha modificato la propria richiesta originaria al fine di escludere dall'ambito di applicazione della misura, a decorrere dal 1° luglio 2025, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle società quotate in borsa incluse nell'indice FTSE MIB.

L'indicazione è stata poi accolta nella decisione n. 1552/2023 adottata dal Consiglio dell'Ue, che ha escluso dal campo applicativo dello split payment le predette società a partire dal prossimo 1° luglio, in modo da consentire ai soggetti interessati di introdurre gli opportuni aggiustamenti operativi.

Pertanto, i fornitori dovranno rivedere le modalità di fatturazione verso tali società, così da esercitare la rivalsa nei modi ordinari, salvo nei casi in cui ricorra una fattispecie in cui si applica il meccanismo del reverse charge.

Il ripristino del sistema ordinario di applicazione dell'imposta avrà effetti, altresì, sulla determinazione dell'acconto IVA, in quanto i fornitori delle società quotate dovranno computare anche le operazioni effettuate nei confronti delle stesse con addebito dell'imposta.

Al contrario, le società quotate non saranno più tenute a includere nella determinazione dell'acconto IVA l'imposta divenuta esigibile relativa alle operazioni di acquisto (art. 5 comma 2-bis del DM 23 gennaio 2015), perché non più soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti.

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti.

ENTI REV S.r.l.

12037 SALUZZO (CN)
Via Martiri Liberazione, 46
Tel. 0175.41253
Fax 0175.44248
sede.saluzzo@enti-rev.it

12037 SALUZZO (CN)
Via Bagni, 1/A
Tel. 0175.217342
tributi@enti-rev.it

12100 CUNEO
Piazza Galimberti, 2
Tel. 0171.698502
sede.cuneo@enti-rev.it

12051 ALBA (CN)
Piazza Carlo Re, 14 - 3° piano
Tel. 0173.284824
Fax 0173.380545
sede.alba@enti-rev.it

10138 TORINO
Via Susa, 31
Tel. 011.4340002